

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFE TA.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" da parte dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni " di cui all'art. 14 comma 27 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, L e L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con i decreti del presidente dell'unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell'Unione;
- ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

VISTO lo Statuto dell'unione ed in particolare:

- l'articolo 1 (Istituzione dell'Unione dei comuni lombarda "Borghi e Valli D'Oltrepò" che prevede, tra l'altro, che l'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 8) e che all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10);

l'articolo 10 (Modalità di ripartizione di spese ed entrate) che prevede:

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In

questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

- L'articolo 43 (Finanze dell'unione) che prevede, tra l'altro, che:

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.

In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi;

d) trasferiti; e) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

f) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;

g) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;

h) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

i) rendite patrimoniali;

j) accensioni di prestiti

k) prestazioni per conto di terzi;

l) altri proventi od erogazioni.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.

5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.

6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile

7. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.

8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.

9. E' sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.

10. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.

- articolo 44 - programmazione finanziaria: documento unico di programmazione e bilancio di previsione. rendiconto. controllo di gestione che prevede, tra l'altro, che:

1. L'Unione ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine, delibera il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione secondo quanto prescritto dalla legge nazionale per i Comuni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTA la deliberazione di C.C. del 16/03/2018 n. 9, con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2018;

RITENUTO, per l'anno 2019 confermare le medesime aliquote;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2018
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 "Viabilità circolazione stradale e servizi connessi"	0.00
Trasferimento all'Unione per Illuminazione pubblica e servizi connessi"	28.000,00
Trasferimento all'Unione per Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde"	2.000,00

Trasferimento all'Unione per gestione beni demaniali e patrimoniali"	2.000,00
Servizi alla persona Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	1.720,00
Trasferimento all'Unione per tutela dell'ambiente	1.000,00
TOTALE	34.720,00

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota base	2 per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. do cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati classificati in cat. D, fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	2 per mille

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TASI:

TASI	Acconto	Saldo
	16 giugno	16 dicembre

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
- la normativa sopra richiamata;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota base	2 per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. do cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati classificati in cat. D, fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	2 per mille

2. Ritenuto quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TASI:

TASI	Acconto	Saldo
	16 giugno	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo fiscale;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.